



# COMUNE DI OFFIDA

(Provincia di Ascoli Piceno)

-----oOo-----

*Area Finanziaria e Contabile*

---

## ***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"***

### ***INDICE***

***CAPITOLO 1 – Imposta Unica Comunale - "IUC" - GENERALITA'***

***CAPITOLO 2 – Regolamento componente "IMU"- Imposta Municipale Propria***

***CAPITOLO 3 – Regolamento componente "TASI" – Tributo sui Servizi Indivisibili***

***CAPITOLO 4 – Regolamento componente "TARI" – Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti***

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24/04/2014

**INDICE**

**Articolo 1** - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

**Articolo 2** - Soggetto attivo

**Articolo 3** - Funzionario responsabile

**Articolo 4** - Attività di controllo

**Articolo 5** - Versamenti minimi

**Articolo 6** - Accertamento

**Articolo 7** - Rimborsi

**Articolo 8** - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

**Articolo 9** - Riscossione coattiva

**Articolo 10** - Decorrenza ed efficacia del regolamento

## **CAPITOLO I – IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Offida dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti;
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
4. Nel capitolo 1 del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capitoli 2, 3 e 4 vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

### **Articolo 2**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Offida relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

### **Articolo 3**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Unica Comunale "IUC", compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 4**

#### **ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato con debito preavviso.

### **Art. 5**

#### **VERSAMENTI MINIMI**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro.  
Tale importo si intende riferito al singolo immobile e all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Articolo 6**

### **ACCERTAMENTO**

1. Il Comune procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza degli elementi dichiarati; provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di omesso o parziale versamento del tributo.

## **Articolo 7**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale;
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso con lo stesso tributo o altro debito tributario qualora ne ricorrano i presupposti. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

## **Articolo 8**

### **DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a tre mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.  
Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato.

## **Articolo 9**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla Legge.

**Articolo 10**  
**DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto;
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

## **CAPITOLO 2 – Regolamento componente “IMU”- Imposta Municipale Propria**

### **INDICE**

**Articolo 1** – Presupposto impositivo

**Articolo 2** - Abitazione principale

**Articolo 3** - Pertinenze dell’abitazione principale

**Articolo 4** - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

**Articolo 5** - Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli)

**Articolo 6** - Unità immobiliari appartenenti alle categorie da A2 a A7 autonomamente accatastate ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale del soggetto passivo imu.

**Articolo 7** - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

**Articolo 8** - Immobili inagibili

**Articolo 1**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
2. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e del Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 in materia di disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle Istituzioni scolastiche;
3. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

**Articolo 2**  
**ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

**Articolo 3**  
**PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Articolo 4**  
**ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata.  
Allo stesso regime dell'abitazione sono trattate le eventuali pertinenze (C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).
2. Per usufruire di tale trattamento è necessario produrre specifica certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero, nonché autocertificazione che l'immobile in oggetto non risulti locato né utilizzato; in nessun caso si procederà a rimborsi.

**Articolo 5**  
**FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 1° GRADO (GENITORI/FIGLI)**

1. Per le abitazioni (no pertinenze) possedute da soggetti passivi IMU, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) come abitazione principale (a condizione che vi sia stata stabilita sia la dimora che la residenza anagrafica), potrà essere applicata un'aliquota ridotta stabilita annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Per usufruire di tale aliquota i soggetti interessati dovranno attestare, pena l'esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto

notorio entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.

3. L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia IMU al variare delle suddette condizioni;
4. A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

#### **Articolo 6**

### **UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DA A2 A A7 AUTONOMAMENTE ACCATASTATE MA COMUNICANTI ED ADIBITE ENTRAMBE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO IMU**

1. Nel caso di due unità immobiliari appartenenti alle categorie da A2 a A7 autonomamente accatastate (con particelle e sub diversi) ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale del soggetto passivo IMU potrà essere applicata un'aliquota ridotta stabilita annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale;
2. Per usufruire di tale aliquota è necessario che le unità immobiliari siano adibite per l'intero ad abitazione principale del soggetto passivo IMU e che le unità immobiliari siano comunicanti tramite porta o scala interna esclusiva di collegamento (scala o porta di collegamento di diversi vani adibiti ad abitazione principale; es. zona notte e zona giorno);
3. Per usufruire di tale aliquota i soggetti interessati dovranno attestare, pena l'esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio corredata da documentazione fotografica dimostrante l'effettiva condizione entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.
4. L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia IMU al variare delle suddette condizioni;
5. A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

#### **Articolo 7**

### **DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione a quanto previsto dall'Art. 8 comma 4 del D.Lgs n. 23/2011. Allo scopo di ridurre il contenzioso non si procede ad accertamento nel caso in cui l'IMU dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal comma successivo.
2. La Giunta Comunale con propria delibera determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. I valori deliberati dalla Giunta Comunale con i criteri di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo e pretesa. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune non saranno oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
3. Ai fini dell'imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione del Comune indipendentemente dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna



influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per conto sulla quantificazione dell'ammontare del valore medesimo.

4.I fabbricati classificati in categoria "F2" (unità collabenti) situati in zona agricola sono soggetti ad IMU come area edificabile, considerando il valore dell'ipotetica area agricola necessario all'edificazione.

## **Articolo 8 IMMOBILI INAGIBILI**

1. Le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:

- fabbricato non occupato da demolire;
- fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
- fabbricato non occupato i cui vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

2. Lo stato di inagibilità dell'immobile dovrà essere certificato dall'Ufficio Tecnico Comunale attraverso il rilascio di certificazione di inagibilità.

*CAPITOLO 3 – Regolamento componente "TASI" – Tributo sui Servizi Indivisibili*

**INDICE**

**Articolo 1** - Oggetto

**Articolo 2** - Presupposto impositivo

**Articolo 3** - Unita' immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sull'immobile

**Articolo 4** - Base imponibile

**Articolo 5** - Aliquote

**Articolo 6** - Detrazione per abitazione principale e riduzioni

**Articolo 7** - Versamenti

**Articolo 8** - Indicazione analitica servizi indivisibili

**Articolo 1**  
**OGGETTO**

1. Il presente capitolo disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 in materia di disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle Istituzioni scolastiche;
2. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la TASI con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014;
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

**Articolo 2**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

**Articolo 3**  
**UNITA' IMMOBILIARE OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE  
DI DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE**

1. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dagli altri titolari del diritto reale sull'unità immobiliare.

**Articolo 4**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

**Articolo 5**  
**ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

**Articolo 6**  
**DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RIDUZIONI**

1. Con delibera di Consiglio Comunale è possibile riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale, della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti;

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può altresì stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni previste dai commi 679 e 682 della Legge n. 147 del 27.12.2013.

### **Articolo 7** **VERSAMENTI**

1. Il tributo è versato in autoliquidazione dai soggetti passivi;
2. In caso di pluralità di possessori, ogni possessore effettuerà il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni;
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, gli aventi diritto verseranno la TASI secondo le quote così come disciplinate dall'Art. 3 comma 2 del presente regolamento ed i versamenti saranno effettuati nella seguente modalità:
  - ogni possessore effettuerà un distinto versamento TASI;
  - l'occupante effettuerà un unico versamento.
4. Se non stabilito diversamente dalla normativa vigente il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso verrà effettuato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre;
5. Per gli anni successivi, se non stabilito diversamente dalla normativa vigente, è facoltà del Comune stabilire con apposita deliberazione differenti termini per i versamenti, in assenza di tale deliberazione i termini si intendono 16 giugno e 16 dicembre.

### **Articolo 8** **INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno individuati annualmente, in maniera analitica (anche contestualmente alla deliberazione delle aliquote e delle detrazioni), i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

***CAPITOLO 4 - Regolamento componente "TARI" – Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti***

**INDICE**

**Articolo 1** - Oggetto

**Articolo 2** - Presupposto per l'applicazione del tributo

**Articolo 3** - Gestione e classificazione dei rifiuti

**Articolo 4** - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

**Articolo 5** - Determinazione della superficie degli immobili oggetto della tariffa

**Articolo 6** - Esclusioni dal tributo

**Articolo 7** – Riduzioni ed esenzioni del tributo

**Articolo 8** - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

**Articolo 9** - Tariffa giornaliera di smaltimento

**Articolo 10** - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

**Articolo 11** - Tariffe del tributo

**Articolo 12** - Categorie di utenza

## **Articolo 1**

### **OGGETTO**

- 1) Il presente capitolo, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), in attuazione del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni e al Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 in materia di disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle Istituzioni scolastiche.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica o dell'utilizzazione;
- 3) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **Articolo 3**

### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto sull'intero territorio comunale.
- 2) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma
- 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - m) il combustibile derivato da rifiuti;
  - n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
- 5) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

#### **Articolo 4**

##### **SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune;
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare.
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

#### **Articolo 5**

##### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA TARIFFA**

- 1) Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità

immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

- 2) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali (superficie calpestabile) con esclusione di quella avente altezza inferiore a ml 1,50.
- 3) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
- 4) Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

## **Articolo 6 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO**

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua, luce;
  - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. In nessun caso in mancanza di denuncia originaria o di variazione comprovante tali circostanze si procederà a rimborso.

- 2) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## **Articolo 7 RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL TRIBUTO**

- 1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 2.000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;



- 3) Per i fabbricati rurali occupati da agricoltori si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- 4) Per gli immobili tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- 5) Per le abitazioni di residenza di anziani o disabili che risultino ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero, case di cura e simili a condizione che l'immobile non risulti in alcun modo utilizzato o locato previa presentazione, ai competenti Uffici Comunali della Certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero si applica l'esenzione
- 6) In nessun caso in mancanza di denuncia originaria o di variazione comprovante tali circostanze si procederà a rimborso.

### **Articolo 8**

#### **RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI**

- 1) Ai sensi del comma 682 lettera a punto 5 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si individuano le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali:
  - a) attività agricole e agro-industriali;
  - b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
  - c) attività da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
  - d) attività di lavorazioni artigianali;
  - e) attività commerciali;
  - f) attività di servizio;
  - g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) attività sanitarie;
  - i) attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbaniA tali categorie di attività produttive di rifiuti speciali, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, si applica una riduzione del 30%.  
E' comunque facoltà del Comune stabilire con apposita deliberazione prima dell'approvazione del bilancio una differente riduzione per tali categorie di attività produttive.
- 2) Per fruire di tale agevolazione gli interessati devono presentare apposita denuncia e dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.
- 3) In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione non si procederà al rimborso delle somme versate.

### **Articolo 9**

#### **TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni;
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione;
3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su

trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%;

4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia;
5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.

#### **Articolo 10**

#### **CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

- 1) In nessun caso potranno essere applicate più riduzioni e/o agevolazioni.

#### **Articolo 11**

#### **TARIFFE DEL TRIBUTO**

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- 2) Le tariffe sono determinate secondo i criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- 3) Le tariffe sono determinate in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e al prospetto con il quale si determinano i costi comuni che vanno ad integrare il piano Finanziario;
- 4) La tariffa e' composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- 5) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;
- 6) Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- 7) Il Consiglio Comunale approva il piano finanziario e le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

#### **Articolo 12**

#### **CATEGORIE DI UTENZA**

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico,

anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

- b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari **a due** nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in **due unità**. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Il comune con apposita deliberazione prima dell'approvazione del bilancio può modificare il numero degli occupanti per le utenze domestiche non residenti.
- 3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (tabelle 1 e 2);
- 4) L'assegnazione di un'utenza **non domestica** ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
- 5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
- 6) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.